



## **RACCOMANDAZIONI DEONTOLOGICHE A TUTELA DELL'UTENZA E DELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO.**

Pervengono a quest'Ordine numerosi quesiti relativi all'esercizio della professione ed alle responsabilità rivenienti dai rapporti con colleghi, altre categorie professionali, Istituzioni ed Enti e pubblici e privati, etc.

A tal proposito si divulgano le seguenti Raccomandazioni a tutela dell'utenza e della professione.

Premesso che:

- gli atti tipici della professione sono stabiliti:

a) dall'art. 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, che assegna in modo esclusivo allo psicologo: "... l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità";

b) dal documento redatto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi: "La professione di Psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici" (prot. 15000174 del 5 giugno 2015);

- "lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili e dirette conseguenze" (art. 3 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani);

- "lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze." (art. 6 del Codice Deontologico).

Sottolineando altresì che è di esclusiva competenza dello psicologo, regolarmente iscritto all'Albo professionale, l'attività di prevenzione, di diagnosi, di attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico (fatte salve le norme relative alla professione medica), il Consiglio dell'Ordine della Regione Puglia

### **RACCOMANDA**

- di segnalare i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo, di cui viene a conoscenza, ai sensi dell'art. 8 del Codice Deontologico che recita: "Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Allo stesso modo, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive";

ORDINE DEGLI PSICOLOGI



DELLA REGIONE PUGLIA

- di valutare e validare eventuali richieste di interventi tipici della professione di psicologo che pervengono da colleghi, altre categorie professionali, Enti e Istituzioni pubblici e privati, etc., così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice Deontologico.

In ottemperanza a quanto raccomandato ne consegue che, in presenza di qualsiasi diagnosi o richiesta di interventi propri della professione di Psicologo, mediata attraverso terzi (colleghi, altre categorie professionali, Istituzioni ed Enti pubblici e privati, etc.), è fatto obbligo, a ciascun professionista, di verificare le fonti valutando in prima persona l'opportunità e la necessità dello specifico intervento di cui è personalmente e professionalmente responsabile e, in caso di sospetto abusivismo, inoltrare opportuna segnalazione al proprio Ordine professionale.

Bari, 12 marzo 2016

Il Coordinatore  
Commissione di Etica e Deontologia  
Dott. Geremia Capriuoli

Il Presidente  
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia  
Dott. Antonio Di Gioia

